

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE  
DI ARIA ITALIA S.P.A. IN TISCALI S.P.A.**

Gli organi amministrativi di Tiscali S.p.A. ("**Tiscali**" o la "**Società Incorporante**") e Aria Italia S.p.A. ("**Aria Italia**" o la "**Società Incorporanda**" e, congiuntamente alla Società Incorporante, le "**Società Partecipanti**") hanno redatto e approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-ter cod. civ. il presente progetto relativo alla fusione per incorporazione di Aria Italia in Tiscali (la "**Fusione**").

**Premessa**

(a) Come noto al mercato, il 16 luglio 2015, Tiscali, Aria Telecom Holdings B.V. ("**ATH**") e Otkritie Disciplined Equity Fund SPC ("**ODEF**") hanno sottoscritto un accordo (l' "**Accordo di Fusione**") avente per oggetto: (i) un'operazione di integrazione industriale tra le attività facenti capo a Tiscali nel settore delle telecomunicazioni, dell'accesso a Internet e dei *digital media* con le attività facenti capo ad Aria S.p.A. ("**Aria**") nel settore delle telecomunicazioni e dell'accesso a Internet in modalità WiMax; nonché (ii) l'apporto da parte di ODEF di risorse finanziarie ovvero di crediti al fine di ridurre l'esposizione debitoria del Gruppo Tiscali nel contesto del perfezionamento dell'integrazione;

(b) successivamente alla conclusione dell'Accordo di Fusione e ai fini di quanto ivi previsto, il 24 luglio 2015 ATH ha costituito Aria Italia, a favore della quale: (i) ATH ha conferito in natura una partecipazione azionaria rappresentativa dell'intero capitale di Aria; (ii) ODEF si è impegnata a conferire risorse finanziarie per l'importo di Euro 42,4 milioni circa, al fine di ridurre l'esposizione debitoria del Gruppo Tiscali nel contesto del perfezionamento dell'integrazione;

(c) ai fini di realizzare l'integrazione prevista nell'Accordo di Fusione, è intenzione di Tiscali e di Aria Italia

procedere alla fusione per incorporazione di quest'ultima in Tiscali, sulla base del presente progetto di fusione;

(d) al fine di supportare le proprie valutazioni, il Consiglio di Amministrazione di Tiscali si è avvalso della *fairness opinion* rilasciata da Borghesi e Associati S.p.A. il 25 agosto 2015 su incarico del Consiglio di Amministrazione di Tiscali;

(e) il 11 agosto 2015, il Tribunale di Cagliari - a seguito di istanza congiunta presentata da Tiscali e Aria Italia il 31 luglio 2015 - ha nominato Reconta Ernst&Young S.p.A., quale esperto comune incaricato di redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio di fusione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-sexies cod. civ. (l' "**Esperto**");

(f) gli organi amministrativi di Tiscali e Aria Italia hanno concordato di proporre l'approvazione della fusione oggetto del presente documento alle rispettive assemblee straordinarie degli azionisti, ai termini e condizioni qui indicati.

#### **Società Partecipanti all'operazione**

Società Incorporante: Tiscali S.p.A., con sede in Cagliari, Località Sa Illetta, SS 195, Km. 2,300, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari n. 02375280928. Le azioni ordinarie di Tiscali sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Società Incorporanda: Aria Italia S.p.A., con sede in Roma, via Ludovisi 16, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n.13480121006.

Alla data odierna, né la Società Incorporante, né la Società Incorporanda, possiedono azioni proprie ovvero hanno in essere piani di *stock-option*.

#### **Statuto della Società Incorporante**

La fusione determinerà, alla sua data di efficacia, l'estinzione della Società Incorporanda e l'assunzione in capo alla Società Incorporante di tutti i diritti e gli obblighi prima facenti capo alla Società Incorporanda medesima. La Società Incorporante proseguirà altresì in tutti i rapporti giuridici della Società Incorporanda, anche processuali, anteriori alla fusione.

L'assemblea straordinaria di Tiscali convocata per il 29 settembre 2105, sarà chiamata ad approvare:

- (a) il presente progetto di fusione;
- (b) l'aumento del capitale sociale a servizio del concambio indicato al successivo articolo 5 dello Statuto;
- (c) lo statuto della Società Incorporante post-fusione, che entrerà in vigore alla data di efficacia della fusione medesima.
- (d) la delega al Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante post-fusione ad aumentare il capitale sociale ex art. 2443 cod. civ. a servizio dell'eventuale conversione del finanziamento che farà capo al Gruppo Tiscali post-fusione, come meglio specificato all'art. 5 del nuovo testo di statuto riportato in allegato al presente progetto.

Il nuovo statuto di Tiscali post-fusione conterrà le modifiche di seguito descritte.

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>TESTO MODIFICATO</b>
<b>Articolo 3 - Oggetto sociale</b>	<b>Articolo 3 - Oggetto sociale</b>
La Società ha per oggetto: - la progettazione, la realizzazione, l'installazione, la manutenzione e la gestione, con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti e reti di telecomunicazione, di proprietà	La Società ha per oggetto: - la progettazione, la realizzazione, l'installazione, la manutenzione e la gestione, con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti e reti di telecomunicazione, di proprietà

della società o di terzi, siano essi fissi, mobili o satellitari, per l'espletamento e l'esercizio, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazione anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie;

- lo svolgimento delle attività e la prestazione di servizi connessi ai settori sopra indicati, ivi compresa la commercializzazione dei prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazione, telematici, multimediali ed elettronici, di connessione e/o interconnessione alle diverse reti e la diffusione, attraverso le reti stesse, di informazioni di tipo culturale, tecnico, educativo, pubblicitario, di intrattenimento o di qualsiasi altro genere ed in qualsiasi formato, anche per conto terzi;
- lo svolgimento di attività editoriali, pubblicitarie, informatiche, telematiche, multimediali, di ricerca, formazione e consulenza che si presentino comunque attinenti a quanto sopra indicato;
- l'assunzione, quale attività non prevalente, di interessenze e partecipazioni in società o imprese in genere che svolgano attività rientranti nello scopo sociale o comunque ad esso connesse, complementari o analoghe, ivi comprese le imprese operanti nel campo delle attività manifatturiere,

della società o di terzi, siano essi fissi, mobili o satellitari, per l'espletamento e l'esercizio, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazione anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie,

**compreso il servizio di accesso diretto al pubblico di cui alla Delibera AEG/2009/07/CONS;**

- lo svolgimento, **quale attività non prevalente**, delle attività e la prestazione di servizi connessi ai settori sopra indicati, ivi compresa la commercializzazione dei prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazione, telematici, multimediali ed elettronici, di connessione e/o interconnessione alle diverse reti e la diffusione, attraverso le reti stesse, di informazioni di tipo culturale, tecnico, educativo, pubblicitario, di intrattenimento o di qualsiasi altro genere ed in qualsiasi formato, anche per conto terzi;
- lo svolgimento, **quale attività non prevalente**, di attività editoriali, pubblicitarie, informatiche, telematiche, multimediali, di ricerca, formazione e consulenza che si presentino comunque attinenti a quanto sopra indicato;
- l'assunzione, quale attività non prevalente, di interessenze e partecipazioni in società o imprese in genere che svolgano attività rientranti nello scopo sociale o

elettroniche ed assicurative, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia.

La Società può compiere tutti gli atti ritenuti necessari o soltanto utili per il conseguimento dell'oggetto sociale: così in breve può porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali, anche a favore di terzi e quale terza datrice di ipoteca, nonché la conclusione di contratti di finanziamento in forma passiva, il tutto nei limiti delle vigenti norme di legge; le operazioni finanziarie, compresa l'assunzione di partecipazioni non dovranno comunque essere svolte nei confronti del pubblico.

E' per altro inibita l'attività finanziaria verso il pubblico o la raccolta del risparmio.

#### **Art. 5 - Capitale sociale e azioni**

Il capitale sociale è di Euro 92.052.029,67 (novantadue milioni cinquantadue mila ventinove virgola sessantasette). Le partecipazioni sociali sono rappresentate da numero 1.861.535.343 (un miliardo ottocentosessantuno milioni

comunque ad esso connesse, complementari o analoghe, ivi comprese le imprese operanti nel campo delle attività manifatturiere, elettroniche ed assicurative, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia.

La Società può compiere tutti gli atti ritenuti necessari o soltanto utili per il conseguimento dell'oggetto sociale: così in breve può porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali, anche a favore di terzi e quale terza datrice di ipoteca, nonché la conclusione di contratti di finanziamento in forma passiva, il tutto nei limiti delle vigenti norme di legge; le operazioni finanziarie, compresa l'assunzione di partecipazioni non dovranno comunque essere svolte nei confronti del pubblico.

E' per altro inibita l'attività finanziaria verso il pubblico o la raccolta del risparmio.

#### **Art. 5 - Capitale sociale e azioni**

Il capitale sociale è di Euro ~~92.052.029,67~~ (novantadue milioni ~~cinquantadue mila ventinove virgola sessantasette~~) **[•] ([•])**. Le partecipazioni sociali sono rappresentate da numero ~~1.861.535.343~~ (un miliardo ottocentosessantuno

<p>cinquecentotrentacinque mila trecentoquarantatre) azioni prive di valore nominale. Le azioni interamente liberate, sono indivisibili e liberamente trasferibili.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione del 16 (sedici) febbraio 2015 (duemilaquindici), in attuazione della delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria del 30 (trenta) gennaio 2015 (duemilaquindici), verbalizzata con atto a rogito Dr. Gianluigi Cornaglia, notaio in Tortolì, in pari data, repertorio n. 10.338, raccolta n. 4.789, registrato a Lanusei il giorno 5 febbraio 2015 al n. 83/1T, iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Cagliari in data 5 febbraio 2015, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento in una o più volte, entro il 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette), per massime 1.000.000.000 (unmiliardo) di azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., mediante emissione, anche in più tranche, di azioni ordinarie prive di valore nominale, da destinarsi esclusivamente e irrevocabilmente alla sottoscrizione da parte di Société Générale, a fronte di richieste di sottoscrizione discrezionali formulate dalla</p>	<p><del>milioni cinquecentotrentacinque mila trecentoquarantatre) [●] ([●]) azioni</del> prive di valore nominale. Le azioni interamente liberate, sono indivisibili e liberamente trasferibili.</p> <p><del>Il</del> <b>Al</b> Consiglio di Amministrazione è <b>attribuita, ai sensi dell'art. 2443, comma 2, del 16 (sedici) febbraio 2015 (duemilaquindici), in attuazione della delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria del 30 (trenta) gennaio 2015 (duemilaquindici), verbalizzata con atto a rogito Dr. Gianluigi Cornaglia, notaio in Tortolì, in pari data, repertorio n. 10.338, raccolta n. 4.789, registrato a Lanusei il giorno 5 febbraio 2015 al n. 83/1T, iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Cagliari in data 5 febbraio 2015, ha deliberato di <b>la facoltà di aumentare il capitale sociale secondo quanto di seguito indicato:</b></b></p> <p><b>- facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte tranche, in via scindibile, entro il 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette), per massime 1.000.000.000 (unmiliardo) di azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., mediante emissione, anche in più tranche, di complessive massime 1.000.000.000 (un miliardo) azioni ordinarie</b> <del>prive di</del></p>
--	---

<p>Società. Come stabilito dall'Assemblea Straordinaria, il prezzo di sottoscrizione delle azioni rivenienti da ciascuna tranche dell'aumento di capitale, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, sarà pari al 95% (novantacinque per cento) del prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati (Volume Weighted Average Price ovvero "VWAP") delle azioni ordinarie della Società registrato nei tre giorni di mercato aperto successivi alla presentazione della relativa richiesta di sottoscrizione (il "Periodo di Pricing") fermo restando che, qualora il prezzo di chiusura delle azioni ordinarie della Società registrato nell'ultimo giorno del Periodo di Pricing sia inferiore al 97% (novantasette per cento) del VWAP registrato nell'arco del medesimo periodo, la Società e/o Société Générale, avranno facoltà, esercitabile fino a un massimo di cinque volte, di posticipare la chiusura del Periodo di Pricing al giorno di mercato aperto successivo. I versamenti in denaro fatti dagli azionisti alla Società a titolo di finanziamento possono essere effettuati nei limiti di legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sotto forma di apporto in conto capitale senza diritto a restituzione;</li> <li>- sotto forma di finanziamento fruttifero o infruttifero con</li> </ul>	<p><b>senza</b> valore nominale, da destinarsi <del>esclusivamente e irrevocabilmente</del> alla sottoscrizione da parte di Société Générale, <del>a fronte di richieste di sottoscrizione discrezionali formulate dalla Società ("SG").</del> Come stabilito dall'Assemblea Straordinaria, <del>i</del> <b>Il</b> prezzo di sottoscrizione delle azioni rivenienti da <b>emesse per</b> ciascuna tranche dell'aumento di capitale, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, sarà pari al 95% <del>(novantacinque per cento)</del> del prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati (Volume Weighted Average Price ovvero "VWAP") delle azioni ordinarie della Società registrato <b>nel periodo di</b> tre giorni di mercato aperto successivi alla presentazione <b>di ciascuna della</b> <del>relativa</del> richiesta di sottoscrizione <b>da parte della Società</b> (il "Periodo di Pricing") <del>fermo restando che, qualora.</del> <b>Qualora</b> il prezzo di chiusura delle azioni ordinarie della Società registrato nell'ultimo giorno del Periodo di Pricing sia inferiore al 97% <del>(novantasette per cento)</del> del <b>Volume Weighted Average Price VWAP</b> registrato nell'arco del medesimo periodo, la Società e/o <b>SG Société Générale</b>, avranno facoltà, esercitabile fino a un massimo di cinque volte, di posticipare la chiusura del Periodo di Pricing al giorno di mercato aperto successivo-;</p>
--	--

naturale diritto alla restituzione.

Il capitale sociale è preordinato al conseguimento dell'oggetto sociale e potrà essere aumentato anche mediante conferimento in natura e/o crediti ai sensi del combinato disposto degli articoli 2342, 2343 e seguenti del Codice Civile.

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale, anche mediante assegnazione a singoli azionisti o a gruppi di azionisti di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese, nelle quali la Società abbia compartecipazione. L'Assemblea può deliberare l'aumento del capitale sociale ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, ed attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile.

- **facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più tranches, in via scindibile, a decorrere dall'1 marzo 2018 e fino al 31 marzo 2018, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, mediante emissione di complessive massime 250.000.000 di azioni ordinarie senza valore nominale da destinarsi alla sottoscrizione da parte di "Bank Otkritie Financial Corporation" (Public Joint-Stock Company). Il prezzo di sottoscrizione delle azioni emesse in occasione di ciascuna tranche, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, sarà pari a Euro 0,06. Rimane in ogni caso inteso che l'ammontare dell'aumento che dovesse eventualmente residuare al 31 marzo 2018 dopo la sottoscrizione di eventuali tranches sino a tale data verrà comunque sottoscritto per l'intero laddove, a tale data, il finanziamento erogato dal predetto soggetto a favore di società del Gruppo Tiscali non fosse stato interamente rimborsato (per capitale, interessi, spese e quant'altro).**

**Il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente, ha il potere di depositare presso il competente Registro delle Imprese il testo di statuto sociale aggiornato alle sottoscrizioni che avverranno dell'aumento delegato al consiglio di**



**amministrazione e comunque al termine delle operazioni dell'aumento medesimo.**

I versamenti in denaro fatti dagli azionisti alla Società a titolo di finanziamento possono essere effettuati nei limiti di legge:

- sotto forma di apporto in conto capitale senza diritto a restituzione;

- sotto forma di finanziamento fruttifero o infruttifero con naturale diritto alla restituzione.

Il capitale sociale è preordinato al conseguimento dell'oggetto sociale e potrà essere aumentato anche mediante conferimento in natura e/o crediti ai sensi del combinato disposto degli articoli 2342, 2343 e seguenti del Codice Civile.

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale, anche mediante assegnazione a singoli azionisti o a gruppi di azionisti di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese, nelle quali la Società abbia compartecipazione. L'Assemblea può deliberare l'aumento del capitale sociale ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, ed attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile.

**Articolo 9 - Presidenza e conduzione dell'Assemblea**

Le Assemblee dei soci sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di questo dal Vice-Presidente, se nominato, o dall'Amministratore Unico o, in assenza di questi, da persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina un segretario, anche non azionista e nomina altresì, ove lo ritenga opportuno, due scrutatori tra gli azionisti ed i sindaci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Presidente farà redigere il verbale da un Notaio.

**Articolo 10 - Amministrazione della Società**

L'Amministrazione della Società è affidata ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a undici secondo quanto deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina ed assicurando l'equilibrio fra i generi ai sensi della normativa vigente.

**Articolo 11 - Consiglio di**

**Articolo 9 - Presidenza e conduzione dell'Assemblea**

Le Assemblee dei soci sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di questo dal Vice-Presidente, se nominato, ~~e dall'Amministratore Unico~~ o, in assenza di questi, da persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina un segretario, anche non azionista e nomina altresì, ove lo ritenga opportuno, due scrutatori tra gli azionisti ed i sindaci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Presidente farà redigere il verbale da un Notaio.

**Articolo 10 - Amministrazione della Società**

L'Amministrazione della Società è affidata ad un ~~Amministratore Unico~~ ~~e ad un~~ Consiglio di Amministrazione composto da ~~un numero di 9~~ membri ~~variabile da tre a undici secondo quanto deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina~~ ed assicurando l'equilibrio fra i generi ai sensi della normativa vigente.

**Articolo 11 - Consiglio di Amministrazione**

### **Amministrazione**

Ove l'amministrazione della Società sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, il Consiglio provvede alla nomina di un Presidente ed eventualmente di un Vice Presidente, scegliendoli tra i suoi membri, se l'Assemblea non vi ha già provveduto. Gli Amministratori rimangono in carica per un triennio o per la minore durata fissata dall'Assemblea all'atto della loro nomina e sono rieleggibili.

Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo. Ogni azionista non potrà presentare o concorrere a presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato potrà essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino la percentuale delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria prevista dalla normativa applicabile, che sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Le liste presentate dai soci devono essere depositate, come sarà altresì indicato nell'avviso di convocazione, presso

~~Ove l'amministrazione della Società sia affidata ad un~~ **Il** Consiglio di Amministrazione, ~~il~~ ~~Consiglio~~ provvede alla nomina di un Presidente ed eventualmente di un Vice Presidente, scegliendoli tra i suoi membri, se l'Assemblea non vi ha già provveduto. Gli Amministratori rimangono in carica per un triennio o per la minore durata fissata dall'Assemblea all'atto della loro nomina e sono rieleggibili.

Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. ~~nelle quali i~~ **Ciascuna lista dovrà contenere un numero di** ~~dovranno essere~~ **pari a 9**, elencati mediante **un** numero progressivo. ~~Ogni azionista non potrà presentare o concorrere a presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato potrà essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.~~

Hanno diritto a presentare ~~le~~ **liste** soltanto ~~gli azionisti~~ **i soci** che, da soli o ~~insieme~~ **assieme** ad altri, **siano complessivamente titolari al momento della presentazione delle liste, di una quota azionaria rappresentante almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale.** ~~azionisti rappresentino la percentuale delle azioni aventi diritto di voto~~

la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ciascuna lista dovrà essere corredata delle informazioni richieste dalla normativa applicabile ed indicare l'identità dei soci che la hanno presentata e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. In calce alle liste presentate dai soci ovvero in allegato alle stesse, deve essere fornita un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei soggetti candidati.

Unitamente a ciascuna lista dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti per la carica dalla normativa applicabile e dallo statuto e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente applicabile.

Ciascuna lista dovrà indicare almeno un candidato che presenti i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.

Ciascuna lista dovrà indicare almeno

~~nell'Assemblea ordinaria prevista dalla normativa applicabile, che sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.~~

**Ciascun socio può in ogni caso presentare (o concorrere a pre-sentare) e votare una sola lista (con la precisazione che ai fini di quanto previsto dal presente articolo per "socio" si intenderanno congiuntamente il socio stesso e le persone fisiche e giuridiche che controllino, siano controllate da ovvero siano sottoposte a comune controllo con il socio in questione). Le adesioni prestate ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.**

**Ogni candidato potrà essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.** Le liste presentate dai soci devono essere depositate, come sarà altresì indicato nell'avviso di convocazione, presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ciascuna lista dovrà essere corredata delle informazioni richieste dalla normativa applicabile ed indicare l'identità dei soci che la hanno presentata e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. In calce alle liste

un candidato che presenti i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ove il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri pari o inferiore a sette, almeno due candidati che presentino i suddetti requisiti di indipendenza negli altri casi. Ciascuna lista deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato almeno pari al numero minimo richiesto dalla normativa vigente.

La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

Ogni azionista non potrà votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista i cinque settimi degli Amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità superiore;

b) i restanti Amministratori saranno tratti dalle altre liste;

a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre,

presentate dai soci ovvero in allegato alle stesse, deve essere fornita un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei soggetti candidati. Unitamente a ciascuna lista dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti per la carica dalla normativa applicabile e dallo statuto e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente applicabile. -

Ciascuna lista dovrà indicare ~~almeno un candidato che presenti~~ **un numero di candidati che presentino** i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile **in conformità a quest'ultima.**

~~Ciascuna lista dovrà indicare almeno un candidato che presenti i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ove il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri pari o inferiore a sette, almeno due candidati che presentino i suddetti requisiti di indipendenza negli altri casi.~~ Ciascuna lista deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato almeno

quattro, cinque ecc. secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora, in caso di presentazione di più liste, nessuno dei candidati indicati nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti

pari al numero minimo richiesto dalla normativa vigente.

La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

~~Ogni azionista non potrà votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.~~

Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue.÷

~~a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista i cinque settimi degli Amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità superiore;~~

~~b) i restanti Amministratori saranno tratti dalle altre liste;~~

~~a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque ecc. secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.~~

~~Risulteranno eletti coloro che~~

dopo la prima e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato tale ultima lista sia risultato eletto ai sensi delle disposizioni che precedono, risulterà comunque eletto in sostituzione dell'ultimo candidato in ordine di presentazione eletto nella lista che ha ottenuto il numero di voti immediatamente superiore a quello conseguito dalla lista di minoranza, il candidato primo in ordine di presentazione della lista di minoranza.

Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri fino a sette e, ai sensi della procedura di nomina di cui sopra, non risultasse eletto alcun membro in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile, l'ultimo degli eletti tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dovrà essere sostituito con il primo candidato successivamente elencato in tale lista che sia in possesso di tali requisiti.

Qualora invece il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette membri e, ai sensi della procedura di nomina di cui sopra, non risultassero eletti almeno due membri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile, l'ultimo degli

~~avranno ottenuto i quozienti più elevati.~~

~~Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori.~~

~~Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.~~

~~In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.~~

~~Qualora, in caso di presentazione di più liste, nessuno dei candidati indicati nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato tale ultima lista sia risultato eletto ai sensi delle disposizioni che precedono, risulterà comunque eletto in sostituzione dell'ultimo candidato in ordine di presentazione eletto nella lista che ha ottenuto il numero di voti immediatamente superiore a quello~~

eletti non in possesso di tali requisiti tratto dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima e che non sia collegata in alcuno modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato tale ultima lista dovrà essere sostituito con il primo candidato successivamente elencato in tale lista che sia in possesso di tali requisiti e, qualora a seguito di tale sostituzione rimanesse ancora da eleggere un membro in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile, l'ultimo degli eletti non in possesso di tali requisiti tratto dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti dovrà essere sostituito con il primo candidato successivamente elencato in tale lista che sia in possesso di tali requisiti.

Qualora il Consiglio di Amministrazione eletto ai sensi di quanto sopra non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente, gli ultimi eletti della Lista di maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista di maggioranza in numero sufficiente

~~conseguito dalla lista di minoranza, il candidato primo in ordine di presentazione della lista di minoranza.~~

~~Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri fino a sette e, ai sensi della procedura di nomina di cui sopra, non risultasse eletto alcun membro in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile, l'ultimo degli eletti tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dovrà essere sostituito con il primo candidato successivamente elencato in tale lista che sia in possesso di tali requisiti.~~

~~Qualora invece il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette membri e~~

**a.1) A prescindere dal numero di liste presentate, potranno essere eletti solo coloro i quali siano stati candidati in una lista votata da almeno il 5% (cinque per cento) del capitale.**

**a.2) In caso sia presentata una sola lista, saranno eletti tutti i 9 (nove) candidati della medesima.**

**a.3) Nel caso in cui siano presentate due o più liste e nessuna di esse sia votata da almeno il 34% (trentaquattro per cento) del capitale, i candidati saranno ripartiti tra le varie liste come di seguito indicato:**



a procedere alla sostituzione, il suddetto criterio si applicherà alle liste di minoranza via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti. Qualora applicando i criteri di cui sopra non sia comunque possibile individuare dei sostituiti idonei, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa vigente;

c) il meccanismo di nomina mediante voto di lista sopra previsto trova applicazione per il solo caso di integrale rinnovo degli Amministratori; per la nomina di Amministratori per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra previsto l'Assemblea delibera con la maggioranza di legge nel rispetto dei requisiti normativi di rappresentanza dei generi;

tale requisito si applica anche alle cooptazioni effettuate dallo stesso Consiglio di Amministrazione ai sensi della normativa applicabile.

L'Assemblea anche nel corso del mandato non può variare il numero componenti il Consiglio di Amministrazione se non entro il limite di cui al presente statuto, provvedendo alle relative nomine. Gli Amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

**a.3.a) in presenza di due liste, risulteranno eletti: (i) i primi 6 (sei) candidati della prima lista per numero di voti espressi dagli azionisti; (ii) i primi 3 (tre) candidati della seconda lista per numero di voti espressi dagli azionisti;**

**a.3.b) in presenza di tre liste, risulteranno eletti: (i) i primi 4 (quattro) candidati della prima lista per numero di voti espressi dagli azionisti; (ii) i primi 3 (tre) candidati della seconda lista per numero di voti espressi dagli azionisti; (iii) i primi 2 (due) candidati della terza lista per numero di voti espressi dagli azionisti;**

**a.3.c) in presenza di quattro liste, risulteranno eletti: (i) i primi 3 (tre) candidati della prima lista per numero di voti espressi dagli azionisti; (ii) i primi 2 (due) candidati della seconda lista per numero di voti espressi dagli azionisti; (iii) i primi 2 (due) candidati della terza lista per numero di voti espressi dagli azionisti; (iv) i primi 2 (due) candidati della quarta lista per numero di voti espressi dagli azionisti;**

**a.3.d) in presenza di cinque liste, risulteranno eletti: (i) i primi 3 (tre) candidati della prima lista per numero di voti espressi**

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve immediatamente convocarsi l'Assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.

dagli azionisti; (ii) i primi 2 (due) candidati della seconda lista per numero di voti espressi dagli azionisti; (iii) i primi 2 (due) candidati della terza lista per numero di voti espressi dagli azionisti; (iv) il primo candidato della quarta lista per numero di voti espressi dagli azionisti; (v) il primo candidato della quinta lista per numero di voti espressi dagli azionisti;

a.3.e) in presenza di sei o più liste, risulteranno eletti: (i) i primi 3 (tre) candidati della prima lista per numero di voti espressi dagli azionisti; (ii) i primi 2 (due) candidati della seconda lista per numero di voti espressi dagli azionisti; (iii) il primo candidato della terza lista per numero di voti espressi dagli azionisti; (iv) il primo candidato della quarta lista per numero di voti espressi dagli azionisti; (v) il primo candidato della quinta lista per numero di voti espressi dagli azionisti; (vi) il primo candidato della sesta lista per numero di voti espressi dagli azionisti;

a.4) nel caso in cui siano presentate due o più liste e una sola di esse sia votata da almeno il 34% del capitale, i candidati saranno ripartiti tra le varie liste come di seguito indicato:

a.4.1) in presenza di due liste,

risulteranno eletti: (i) i primi 6 (sei) candidati della prima lista per numero di voti espressi dagli azionisti; (ii) i primi 3 (tre) candidati della seconda lista per numero di voti espressi dagli azionisti;

a.4.2) in presenza di tre liste, risulteranno eletti: (i) i primi 5 (cinque) candidati della prima lista per numero di voti espressi dagli azionisti; (ii) i primi 3 (tre) candidati della seconda lista per numero di voti espressi dagli azionisti; (iii) il primo candidato della terza lista per numero di voti espressi dagli azionisti;

a.4.3) in presenza di quattro liste, risulteranno eletti: (i) i primi 5 (cinque) candidati della prima lista per numero di voti espressi dagli azionisti; (ii) i primi 2 (due) candidati della seconda lista per numero di voti espressi dagli azionisti; (iii) il primo candidato della terza lista per numero di voti espressi dagli azionisti; (iv) il primo candidato della quarta lista per numero di voti espressi dagli azionisti;

a.4.4) in presenza di cinque o più liste, risulteranno eletti: (i) i primi 5 (cinque) candidati della prima lista per numero di voti espressi dagli azionisti; (ii) il primo candidato della seconda lista per numero di voti espressi dagli

azionisti; (iii) il primo candidato della terza lista per numero di voti espressi dagli azionisti; (iv) il primo candidato della quarta lista per numero di voti espressi dagli azionisti; (v) il primo candidato della quinta lista per numero di voti espressi dagli azionisti;

a.5) nel caso in cui vi siano due liste votate da almeno il 34% del capitale senza che alcuna di esse abbia raggiunto una percentuale superiore al 50%, troverà applicazione quanto previsto al precedente punto a.3);

a.6) nel caso in cui vi siano due liste votate da almeno il 34% del capitale di cui una di esse abbia raggiunto una percentuale superiore al 50%, troverà applicazione quanto previsto al precedente punto a.4);

b) qualora, ai sensi della procedura di nomina di cui sopra, non risultassero eletti almeno due membri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile, l'ultimo degli eletti non in possesso di tali requisiti tratto dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti **espressi dagli azionisti** dopo la prima e che non sia collegata in alcuno modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato tale ultima lista dovrà essere sostituito con il primo candidato successivamente elencato in tale

lista che sia in possesso di tali requisiti e, qualora a seguito di tale sostituzione rimanesse ancora da eleggere un membro in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile, l'ultimo degli eletti non in possesso di tali requisiti tratto dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti dovrà essere sostituito con il primo candidato successivamente elencato in tale lista che sia in possesso di tali requisiti;

**c) qualora** ~~Qualora~~ il Consiglio di Amministrazione eletto ai sensi di quanto sopra non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente, gli ultimi eletti **del genere più rappresentato, della lista** ~~Lista di maggioranza risultata prima per numero di voti espressi dagli azionisti, del genere più rappresentato~~ decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista **risultata prima per numero di voti espressi dagli azionisti** ~~di maggioranza~~ in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, il suddetto criterio si applicherà alle **successive** ~~liste di minoranza~~ via via più votate dalle quali siano stati

tratti dei candidati eletti. Qualora applicando i criteri di cui sopra non sia comunque possibile individuare dei sostituiti idonei, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa vigente;

**de)** il meccanismo di nomina mediante voto di lista sopra previsto trova applicazione per il solo caso di integrale rinnovo degli Amministratori; per la nomina di Amministratori per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra previsto l'Assemblea delibera con la maggioranza di legge nel rispetto dei requisiti normativi di rappresentanza dei generi;

tale requisito si applica anche alle cooptazioni effettuate dallo stesso Consiglio di Amministrazione ai sensi della normativa applicabile.

~~L'Assemblea anche nel corso del mandato non può variare il numero componenti il Consiglio di Amministrazione se non entro il limite di cui al presente statuto, provvedendo alle relative nomine. Gli Amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.~~

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari,

**Articolo 14 - Poteri dell'organo amministrativo**

Al Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Unico, secondo la forma adottata, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, eccetto quelli specificamente riservati dalla legge all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione entro i limiti di legge può nominare altresì uno o più Amministratori Delegati, determinandone i poteri nell'ambito di quelli ad esso spettanti e nei limiti di legge (art. 2381 del Codice Civile).

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono, nelle forme di legge, adottare ogni deliberazione concernente l'adeguamento dello Statuto Sociale a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico:

(i) possono, nelle forme di legge, nominare uno o più Direttori Generali, Procuratori, determinandone attribuzioni e poteri;

(ii) nominano, su proposta dell'Amministratore Delegato ove l'amministrazione della Società sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, e comunque previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla

degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve immediatamente convocarsi l'Assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.

**Articolo 14 - Poteri dell'organo amministrativo**

Al Consiglio di Amministrazione ~~ed all'Amministratore Unico,~~ secondo la forma adottata, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, eccetto quelli specificamente riservati dalla legge all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione entro i limiti di legge può nominare altresì uno o più Amministratori Delegati, determinandone i poteri nell'ambito di quelli ad esso spettanti e nei limiti di legge (art. 2381 del Codice Civile).

Il Consiglio di Amministrazione ~~e l'Amministratore Unico possono~~ **può**, nelle forme di legge, adottare ogni deliberazione concernente l'adeguamento dello Statuto Sociale a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione ~~e l'Amministratore Unico:~~

(i) ~~può possono~~, nelle forme di legge, nominare uno o più Direttori Generali, Procuratori, determinandone attribuzioni e poteri;

(ii) **nominare** ~~nominano~~, su proposta dell'Amministratore Delegato ~~ove l'amministrazione della Società sia~~

<p>redazione dei documenti contabili societari, determinandone attribuzioni e poteri. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli Amministratori ed aver maturato una significativa esperienza professionale in attività di amministrazione e finanza. Egli rimane in carica per un triennio o per la minore durata fissata all'atto della sua nomina ed è rieleggibile. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove istituito, che prevedano la trattazione di materie rientranti nelle sue competenze. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico devono riferire trimestralmente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare devono riferire sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi, mediante una relazione scritta inviata al domicilio dei sindaci ovvero mediante trasmissione telematica.</p>	<p><del>affidata ad un Consiglio di Amministrazione</del>, e comunque previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, determinandone attribuzioni e poteri. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli Amministratori ed aver maturato una significativa esperienza professionale in attività di amministrazione e finanza. Egli rimane in carica per un triennio o per la minore durata fissata all'atto della sua nomina ed è rieleggibile. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove istituito, che prevedano la trattazione di materie rientranti nelle sue competenze. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione <del>e l'Amministratore Unico</del> <b>deve</b> riferire trimestralmente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare devono riferire sulle operazioni in</p>
--	---



<p><b>Articolo 15 - Rappresentanza legale della Società</b></p> <p>La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice-Presidente, se nominato, in caso di assenza e/o impedimento del Presidente ed agli eventuali Amministratori Delegati, nei limiti della delega loro conferita.</p> <p>Il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte del Vice-Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in proposito. In caso di nomina di più Vice-Presidenti, il Consiglio stesso determinerà le modalità di sostituzione del Presidente.</p>	<p>potenziale conflitto di interessi, mediante una relazione scritta inviata al domicilio dei sindaci ovvero mediante trasmissione telematica.</p> <p><b>Articolo 15 - Rappresentanza legale della Società</b></p> <p>La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano <del>all'Amministratore Unico,</del> al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice-Presidente, se nominato, in caso di assenza e/o impedimento del Presidente ed agli eventuali Amministratori Delegati, nei limiti della delega loro conferita.</p> <p>Il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte del Vice-Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in proposito. In caso di nomina di più Vice-Presidenti, il Consiglio stesso determinerà le modalità di sostituzione del Presidente.</p>
---	---

Il nuovo testo di statuto di Tiscali post-fusione è riportato per intero in allegato al presente progetto di fusione.

**Rapporto di cambio e conguaglio in denaro**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-quater, comma 2, cod. civ., gli organi amministrativi di Tiscali e di Aria

Italia hanno deliberato di effettuare la fusione sulla base delle seguenti situazioni patrimoniali di riferimento:

- (a) per quanto attiene Tiscali, la situazione patrimoniale e finanziaria al 30 giugno 2015 della sola Tiscali, approvata dal Consiglio di Amministrazione il 25 agosto 2015;
- (b) per quanto attiene Aria Italia S.p.A., la situazione patrimoniale al 24 agosto 2015, approvata dall'organo amministrativo il 25 agosto 2015.

Gli organi amministrativi delle Società Partecipanti hanno determinato il rapporto di cambio di fusione (il "**Rapporto di Cambio**") nella seguente misura:

**n. 50 azioni ordinarie Tiscali**, prive di valore nominale e aventi caratteristiche identiche alle azioni ordinarie Tiscali in circolazione alla data di efficacia della fusione **per ogni n. 3 azioni ordinarie Aria Italia**, del pari prive di valore nominale.

Le ragioni che giustificano il Rapporto di Cambio sono illustrate nelle relazioni redatte dagli organi amministrativi delle Società Partecipanti ex art. 2501-quinquies cod. civ., che saranno messe a disposizione del pubblico ai sensi di legge.

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

La relazione ex art. 2501-sexies cod. civ. sarà predisposta da parte dell'Esperto e messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.

#### **Modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante**

In conseguenza dell'efficacia della fusione, tutte le azioni della Società Incorporanda saranno annullate e sostituite con azioni ordinarie Tiscali di nuova emissione sulla base del Rapporto di Cambio.

A servizio del Rapporto di Cambio, e nel contesto della Fusione, Tiscali procederà all'aumento del proprio capitale sociale per massimi Euro 77.024.793, mediante emissione di massime n. 1.283.746.550 azioni ordinarie, prive di valore nominale.

Le azioni ordinarie Tiscali di nuova emissione assegnate in sede di concambio agli azionisti di Aria Italia saranno quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. al pari delle altre azioni ordinarie di Tiscali già in circolazione, nonché soggette alla gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi di legge.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti di Tiscali o di Aria Italia in sede di concambio.

La Società Incorporante metterà a disposizione degli azionisti della Società Incorporanda un servizio per consentire di arrotondare all'unità più vicina il numero di azioni spettanti in applicazione del Rapporto di Cambio, senza aggravio di spese, bolli o commissioni.

Le azioni della Società Incorporante assegnate agli azionisti della Società Incorporanda a servizio del Rapporto di Cambio saranno messe a disposizione alla data di efficacia della fusione in regime di gestione accentrata tramite Monte Titoli S.p.A.

**Data dalla quale le azioni Tiscali assegnate in concambio parteciperanno agli utili**

Le azioni ordinarie Tiscali che verranno emesse e assegnate in concambio agli azionisti di Aria Italia avranno data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie Tiscali in circolazione alla data di efficacia della fusione e attribuiranno ai loro titolari i medesimi diritti spettanti ai titolari di azioni ordinarie Tiscali in circolazione a tale data.

#### **Data di efficacia della fusione**

L'efficacia giuridica della fusione decorrerà dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504-bis cod. civ. o dalla successiva data indicata nel relativo atto.

Gli effetti contabili e fiscali della fusione decorreranno decorreranno dalla data di efficacia giuridica della stessa.

#### **Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni**

Non vi sono particolari categorie di soci né possessori di titoli diversi dalle azioni con riferimento ad alcuna delle Società Partecipanti.

#### **Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle Società Partecipanti**

Non sono previsti vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle Società Partecipanti.

#### **Condizioni della fusione**

Il perfezionamento della fusione è subordinato - oltre che all'approvazione del presente progetto da parte delle assemblee straordinarie delle Società Partecipanti - al verificarsi delle seguenti condizioni entro la data del 30 novembre 2015 (salvo che a tale data non sia possibile effettuare la fusione per motivi non dipendenti dalle parti dell'Accordo di Fusione, nel qual caso la medesima data potrà essere prorogata fino al 30 gennaio 2016, purché consti il consenso dei finanziatori ai sensi della Facility A1 di cui agli accordi di ristrutturazione dell'indebitamento senior del Gruppo Tiscali sottoscritti il 23 dicembre 2014):

- (a) approvazione del presente progetto di fusione da parte dell'assemblea straordinaria di Tiscali senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in

- assemblea, diversi dal socio o dai soci: (i) che verrebbero ad acquistare una partecipazione in Tiscali post-fusione superiore al 30%; (ii) che detengono, anche di concerto fra di loro, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, in Tiscali purché superiore al 10%;
- (b) perfezionamento di una delle seguenti operazioni alternative:
- (i) trasferimento a terzi del contratto di *leasing* riguardante l'immobile ove ora ha sede Tiscali contestuale conclusione di un contratto di locazione a condizioni di mercato avente per oggetto il medesimo; oppure
  - (ii) ridefinizione dei termini del predetto contratto di *leasing*, al fine di prevedere: (1) un canone annuo complessivo pari a Euro 3,7 milioni (oltre IVA) relativamente agli anni 2016 e 2017; (2) un canone finale dovuto nel 2022 per un ammontare di Euro 12,24 milioni circa;
- (c) rinegoziazione dell'indebitamento attualmente in essere in ATH nei confronti di Bank Otkritie Financial Corporation, che farà invece capo ad Aria, con possibilità di conversione del medesimo in azioni Tiscali;
- (d) consenso al perfezionamento dell'operazione da parte dei finanziatori *senior* ai sensi degli accordi di ristrutturazione sottoscritti dal Gruppo Tiscali il 23 dicembre 2014;
- (e) consenso da parte del Ministero dello Sviluppo Economico con riferimento al cambio del controllante ultimo di Aria S.p.A., ai fini del mantenimento delle licenze di cui essa è titolare alla data odierna;
- (f) conferma che, alla data di stipula dell'atto di fusione:
- (i) Aria Italia dispone della somma liquida di Euro 42.444.179,51 (ove tali risorse non siano già state messe a disposizione del Gruppo Tiscali) ovvero dei crediti di pari importo derivanti

- dalla Facility A1 ai sensi degli accordi di ristrutturazione sottoscritti dal Gruppo Tiscali il 23 dicembre 2014;
- (ii) l'indebitamento finanziario netto di Aria Italia è pari a zero;
  - (iii) l'indebitamento finanziario netto di Aria e delle sue controllate non è superiore all'importo di Euro 5.000.000,00 (senza che alcuna posta sia superiore a Euro 2.000.000,00), in aggiunta all'indebitamento di cui alla precedente lettera (c);
  - (iv) l'importo dei debiti verso i fornitori di Aria e delle sue controllate non eccede complessivi Euro 24.000.000,00;
- (g) conferma che, alla data di stipula dell'atto di fusione:
- (i) l'indebitamento finanziario netto consolidato di Tiscali non è superiore all'importo di Euro 220.000.000,00;
  - (ii) l'importo dei debiti verso i fornitori di Tiscali non eccede, a livello consolidato, complessivi Euro 120.000.000,00;
- (h) l'assenza di fatti, eventi o circostanze (anche complessivamente considerati) che abbiano o possano ragionevolmente avere un effetto pregiudizievole significativo con riferimento all'attività, gli attivi, le prospettive o la situazione finanziaria del Gruppo Tiscali o del Gruppo Aria;
- (i) l'assenza di fatti, eventi o circostanze (anche complessivamente considerati) che possano implicare la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e garanzie che le parti dell'Accordo di Fusione si sono reciprocamente rilasciate con riferimento ad alcuni aspetti di fondamentale importanza relativamente, a seconda dei casi, alla situazione del Gruppo Tiscali o del Gruppo Aria;
- (j) l'ottenimento da parte della CONSOB del giudizio di equivalenza del documento informativo che sarà reso

pubblico in relazione alla fusione ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 1, lett. d) del Regolamento CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato;

- (k) la ridefinizione di alcuni termini e condizioni dell'esposizione debitoria del Gruppo Tiscali derivante dalla Facility B ai sensi degli accordi di ristrutturazione sottoscritti dal Gruppo Tiscali il 23 dicembre 2014.

Le condizioni sospensive indicate ai punti (b), (g) e (k) di cui sopra sono state previste nell'interesse di Aria Italia, le condizioni sospensive di cui ai punti (a), (c), (d), (e) e (j) di cui sopra sono state poste nell'interesse di entrambe le Società Partecipanti, la condizione sospensiva di cui al punto (f) di cui sopra è stata posta nell'interesse di Tiscali, mentre le condizioni sospensive di cui ai punti (h) e (i) di cui sopra sono state poste nell'interesse della parte non interessata dall'evento di volta in volta ivi dedotto.

\* \* \* \* \*

Cagliari/25 agosto 2015

Tiscali S.p.A.  


Aria Italia S.p.A.

